



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Circolare DAIT n. 44/2025

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
per il tramite dei Servizi di Prefettura

AOSTA

ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE

SEDE

OGGETTO: Competenze dovute ai componenti dei seggi per l'attuazione delle elezioni amministrative nel corso del 2025. Rimborso spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero e loro rendicontazione.

1. Competenza generale degli oneri

Con riferimento alle elezioni amministrative che si svolgeranno nel corso dell'anno 2025, si rammenta che le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono (articolo 17, comma 2, legge 23 aprile 1976, n. 136).

Al riguardo, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, in corso di conversione, stabilisce che, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali, limitatamente a quelle che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Per effetto di detta disposizione, soltanto gli oneri derivanti dall'applicazione della maggiorazione del 15 per cento, per i quali è previsto uno specifico stanziamento, sono a carico dello Stato (articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 27 del 2025) e saranno rimborsati successivamente allo svolgimento delle elezioni, sulla base del numero delle sezioni, dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale di questo Dipartimento con un ordinativo di pagamento a favore di ciascun ente.

A tal fine, è indispensabile che gli uffici elettorali comunali procedano, prima dello svolgimento delle votazioni, al corretto aggiornamento dei dati all'interno del portale ANPR del Ministero dell'interno.

Si fa presente, inoltre, che sono a carico dello Stato anche le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero (articolo 17, comma 3, legge n. 136 del 1976).

2. - Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni elettorali

Trattamento economico dei componenti dei seggi

Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15%:

Seggi ordinari

- Presidenti: € 150,00 + € (150,00x15%) = € 150,00 + € 22,50 =€ 172,50
- Scrutatori e Segretari: € 120,00 + € (120,00x15%) = € 120,00 + € 18,00 = ...€ 138,00

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente, di € 37,00 e € 25,00 (articolo 1, comma 3, legge n. 70 del 1980):

Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

- Presidenti: € 90,00 + € (90,00x15%) = € 90,00 + € 13,50 =€ 103,50
- Scrutatori: = € 61,00+ € (61,00x15%) = € 61,00 + € 9,15 = € 70,15

Detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni comunali

A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono a carico dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei loro consigli.

Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, decorre dal cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni e termina il quinto giorno successivo alla data delle medesime. In caso di secondo turno di votazione il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scadrà il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del secondo turno elettorale (ballottaggio).

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

3. - Spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero

In occasione delle elezioni amministrative sono a carico dello Stato le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero. Le predette cartoline devono essere spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i Paesi oltremare che per quelli europei.

La relativa spesa sarà anticipata dai comuni e comunicata alle Prefetture competenti per territorio sulla base del documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni (articolo 15 decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8), nel quale si dovrà indicare la spesa sostenuta a tale titolo ed il numero di elettori residenti all'estero aventi diritto al voto ai quali sono state spedite le cartoline avviso.

4 - Rendicontazione

A partire dall'anno 2025 è stata predisposta una nuova procedura telematica per l'acquisizione di tutti i dati relativi ai rimborsi delle spese elettorali destinata a dematerializzare la documentazione cartacea e semplificare, uniformando le tipologie di spese, i controlli da parte delle Prefetture e velocizzare le procedure di pagamento e recupero.

In particolare, ciascun ente provvederà ad inserire soltanto la spesa sostenuta per la spedizione delle cartoline avviso con l'indicazione del numero di quelle inviate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Ciascun ente sarà tenuto a segnalare alla Prefettura U.T.G. la fine dell'inserimento dei dati per il controllo delle spese rendicontate. Quest'ultima, a conclusione dell'attività di verifica, comunicherà alla Direzione Centrale per la Finanza Locale di questo Dipartimento l'importo del rimborso spettante a ciascun comune.

Nel caso in cui emerga che la documentazione prodotta sia carente o che siano necessari dei chiarimenti, la Prefettura U.T.G., avvalendosi della medesima procedura, invierà all'ente le proprie eventuali osservazioni/ricieste. Dopo aver acquisito i chiarimenti/integrazioni trasmessi dall'ente la stessa provvederà a rilasciare, all'esito favorevole, la validazione dell'importo per i successivi adempimenti di competenza del Ministero dell'interno.

Gli oneri che scaturiscono dall'applicazione della maggiorazione del 15 per cento, spettante sia ai componenti degli uffici elettorali di sezione che ai componenti dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non dovranno essere rendicontati.

Per quanto concerne la nuova procedura telematica, da utilizzare a partire dalla rendicontazione delle spese elettorali dell'anno 2025, sarà cura di questo Dipartimento fornire indicazioni utili per il corretto impiego della medesima.

Si segnala che il precedente applicativo rimarrà in uso per l'inserimento dei dati relativi alle consultazioni che si sono svolte fino all'anno 2024.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare i contenuti della presente circolare agli enti delle rispettive province.

Il Capo Dipartimento
(Palomba)